



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO,
ORELLANA, MASTRANGELI, Luigi MARINO e FRAVEZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2014

Notificazioni di atti ad opera di persone giuridiche dotate di mandatario
alle liti

ONOREVOLI SENATORI. – Nella trasmissione Report della RAI-Radiotelevisione italiana del 2 novembre 2014, è stato rilevato che: «L'atto di citazione è la lettera con la quale si dà inizio ad una causa. Se la causa ha un valore inferiore ai 1033 euro, le spese di notifica sono esenti per chi la chiede e sono a carico dell'Erario. Lo spirito della legge era quello di favorire i cittadini meno abbienti nel recuperare dei crediti, invece si è trasformata un incredibile occasione di risparmio per le società e gli avvocati che per recuperare crediti spediscono gratis decine e decine di migliaia di questi atti per conto delle grandi aziende private, come Telecom, o SKY, che devono recuperare i crediti non riscossi» (Argomenti: Società; Stagioni: 2015; Autori: Giulio Valesini).

Si tratta di un problema reale, intorno al quale si agitano interessi vari che – quando fondati sull'abuso di un mezzo pensato per agevolare i meno abbienti – vanno recisi

con decisione. Il discrimine è stato qui individuato nelle persone giuridiche dotate della possibilità di conferire mandato alle liti, ovvero dotate di un ufficio legale o di una struttura interna vocata ad affrontare le questioni di contenzioso legale. È evidente che, per costoro, la scelta di ingolfare le strutture degli ufficiali giudiziari è un mero artificio, visto che già potrebbero, in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, procedere direttamente ad investire gli uffici postali, quando non addirittura agire con posta elettronica certificata. Ecco perché, con il presente disegno di legge, si rende tale modalità – alternativa all'ufficiale giudiziario – obbligatoria per tali soggetti, pubblici o privati che siano. A tale previsione si aggancia, poi, l'eliminazione – solo per tali persone giuridiche – dell'esenzione dagli oneri postali, di cui alla legge istitutiva del giudice di pace, con conseguente alleviamento delle spese attualmente gravanti sull'erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e penale, qualunque persona giuridica abbia conferito procura alle liti, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.

2. Il comma 1 si applica altresì alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, agli altri soggetti pubblici o privati inclusi nell'elenco consultabile per via telematica di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; in difetto di espressa procura alle liti ad un avvocato non legato da rapporto di lavoro, procede il responsabile dell'ufficio affari legali o della struttura interna investita del contenzioso.

3. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni non si applica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 della presente legge, per gli oneri di notifica degli atti per i quali l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

